

N. 3406

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1998

Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti
senza l’impiego di manodopera minorile

ONOREVOLI SENATORI. - Il dramma dello sfruttamento di bambini di età compresa tra i cinque e i quattordici anni in lavori gravosi, effettuati spesso in ambienti insalubri e con orari massacranti, in cambio di salari da fame, ha recentemente suscitato lo sdegno dell'opinione pubblica mondiale.

Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dal Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) oltre 250 milioni di bambini e bambine sono impiegati nelle piantagioni, nelle cave, nelle miniere, nel commercio, nelle concerie, nei laboratori tessili e di giocattoli. Si tratta di un fenomeno che interessa solo marginalmente i Paesi più avanzati - ove esistono legislazioni di tutela e ove si annida essenzialmente nelle pieghe del lavoro nero - ma che assume toni drammatici nei Paesi del Sud del mondo.

«Lo sfruttamento del lavoro infantile è al tempo stesso conseguenza e causa della povertà ... l'investimento in capitale umano sin dalla prima infanzia, tramite l'istruzione e la salute, garantisce ad una società maggiori potenzialità di sviluppo economico e sociale». Così recitano le conclusioni della Conferenza internazionale sul lavoro infantile dell'ottobre 1997. La comunità internazionale conosce questa piaga e se ne è più volte occupata nelle diverse sedi. Basti ricordare la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che tende a proteggere il minore contro tutte le forme di sfruttamento, sollecitando i Paesi firmatari a fissare l'età lavorativa minima e a prevedere sanzioni e pene per la sua mancata applicazione. Ma tale Convenzione, così come altri accordi adottati nelle competenti sedi internazionali, non si sono

finora dimostrati idonei a contrastare adeguatamente il fenomeno.

Il presente disegno di legge non si pone certo l'obiettivo - eccessivamente ambizioso e non perseguibile a livello di un solo Paese - di risolvere il problema in radice. Esso tende, però, a dare un concreto contributo alla sua soluzione, attraverso la creazione, per le imprese che commercializzano i loro prodotti in Italia, della convenienza a non utilizzare manodopera minorile, contrastando, così, i suoi aspetti più odiosi, recentemente delineatisi nell'ambito del processo di globalizzazione dell'economia in atto, che vede alcune imprese multinazionali, con sede nei Paesi ricchi, utilizzare manodopera infantile nei propri stabilimenti localizzati nel Terzo mondo, per poi immettere i prodotti così ottenuti a basso costo nei mercati occidentali.

Il disegno di legge tiene conto dei vincoli imposti al legislatore italiano dalla normativa comunitaria, ed evita rigorosamente di creare limiti alla circolazione delle merci sul territorio nazionale, facendo perno sui principi dell'adesione volontaria delle imprese e dell'autocertificazione.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di un marchio di conformità sociale, conferendo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, il compito di definire tale marchio, sotto forma di un logotipo che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile.

Le imprese che intendono contrassegnare i propri prodotti con tale marchio possono ottenere l'iscrizione dei medesimi in appositi registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, at-

traverso la semplice presentazione di una dichiarazione rilasciata secondo le norme che presiedono alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tali registri - come stabilito dall'articolo 2 - sono aggiornati con periodicità annuale, onde assicurare la persistenza nel tempo della condizione della mancata utilizzazione di manodopera minore per la fabbricazione del prodotto che utilizza il marchio.

L'articolo 3 stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del commercio con l'estero, nell'ambito del medesimo decreto che definisce il marchio, determinano le modalità di copertura delle spese per l'istituzione e la gestione dei registri, che sono poste a carico delle imprese, senza alcun onere, quindi, per il bilancio dello Stato. Agli stessi Ministri è, inoltre, affidato il compito di definire la normativa di attuazione della procedura per l'iscrizione nei registri, nonché di individuare gli organismi operanti sul territorio di altri stati membri dell'Unione europea incaricati della tenuta dei registri: si pensa, ad esempio, alle Camere di commercio italiane all'estero e agli Uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Con tale norma si punta a rendere quanto più ampia possibile l'applicazione del sistema di certificazione ed a prevenire eventuali obiezioni dei competenti organismi comunitari, fondate sulle difficoltà che, rispetto alle imprese nazionali, potrebbero incontrare nell'ottenimento del marchio le imprese aventi la propria sede in altri Paesi europei.

Allo stesso scopo è orientato il comma 1 dell'articolo 4, con il quale si incarica la Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere, attraverso mezzi adeguati, all'informazione sulle procedure per la presentazione delle domande di iscrizione ai

registri anche al di fuori del territorio nazionale. L'informazione è diretta anche ai consumatori, rendendo così un servizio alle imprese che volontariamente decidono di aderire al sistema di certificazione e incentivando l'adozione del marchio. I commi 2 e 3 del medesimo articolo stabiliscono il divieto dell'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con quello istituito dalla legge. Si affida, così, alla normativa che presiede alla pubblicità ingannevole il compito di garantire la corretta applicazione della legge, evitando la creazione di difficili e complessi sistemi di controllo pubblico e la connessa previsione di sanzioni specifiche a carico delle imprese.

Onorevoli Senatori, con questo disegno di legge, l'Italia può dare un segnale concreto per la soluzione del problema dello sfruttamento dei minori; un segnale che potrebbe essere colto dall'Unione europea ed aprire la strada all'adozione di un sistema di certificazione valido per tutto il territorio comunitario, conformemente a quanto recentemente auspicato dal Parlamento europeo nella risoluzione sull'«etichettatura sociale» del 15 maggio 1997. Con esso, non solo si dà una prima risposta concreta ad un problema morale e sociale di grandissimo rilievo, ma si fornisce anche uno strumento per la valorizzazione dei prodotti di quelle imprese che, comportandosi correttamente, si trovano a dover fronteggiare la concorrenza dei costi più bassi ottenuti contravvenendo al rispetto dei diritti dei lavoratori e utilizzando manodopera minore. Attraverso una procedura semplice e poco onerosa, e senza prevedere alcun obbligo a carico del sistema delle imprese, il disegno di legge costituisce così uno strumento valido anche per contrastare i fenomeni di *dumping* sociale a livello internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del marchio di conformità sociale per i prodotti privi di lavoro minorile)

1. È istituito il sistema di certificazione dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile per l'abilitazione all'uso di un apposito marchio di conformità sociale.

2. Ai fini della presente legge si intende per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o comunque di età inferiore ai quattordici anni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, istituisce un apposito marchio di conformità sociale, sotto forma di un logotipo, che consenta al consumatore di identificare chiaramente e rapidamente il prodotto ottenuto senza impiego di lavoro minorile.

Art. 2.

(Autocertificazione dei produttori e degli importatori)

1. Le imprese che intendano commercializzare un prodotto contrassegnato dal marchio di cui all'articolo 1, comma 3, devono chiedere l'iscrizione di tale prodotto in appositi registri tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di

una dichiarazione dell'impresa richiedente, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che in nessuna fase della lavorazione del prodotto viene utilizzata manodopera minorile.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata con periodicità annuale. In caso di mancato rinnovo della suddetta dichiarazione, l'organismo competente provvede alla cancellazione del prodotto dal registro.

Art. 3.

(Normativa di attuazione)

1. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3:

a) determina l'ammontare e le modalità di corresponsione di un apposito contributo, da porsi a carico delle imprese che commercializzano i prodotti contrassegnati dal marchio di cui al medesimo articolo 1, comma 3, per la copertura delle spese connesse all'istituzione e alla gestione dei registri;

b) definisce le procedure, i tempi e le modalità per ottenere l'iscrizione dei prodotti nei registri di cui all'articolo 2;

c) individua gli organismi operanti sul territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea incaricati della tenuta dei suddetti registri.

Art. 4.

(Informazione e pubblicità)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a che i consumatori e le imprese, anche appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, siano informati attraverso mezzi appropriati sulle finalità del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile e sulle procedure per la presentazione delle domande di iscrizione nei registri di cui all'articolo 2.

2. I sistemi di pubblicità adottati da parte delle imprese possono fare riferimento al marchio di conformità sociale solo dopo l'iscrizione nel registro ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per cui essa è stata effettuata.

3. Sono vietati qualsiasi pubblicità falsa o ingannevole, nonché l'utilizzazione di qualsiasi marchio o logotipo che ingeneri confusione con il marchio istituito dalla presente legge.

